

CGIL



Roma, 9 marzo 2009

Alla Vice Presidente Dott.ssa Liliana Ocmin
Comitato di parità e pari opportunità nel lavoro

Alla Segreteria tecnica
Comitato di parità e pari opportunità nel lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Direttiva 2006/54/CE

Invio in allegato le proposte di modifica del testo di recepimento della Direttiva 2006/54/CE, relative agli articoli 8, 9, 10, 11 25, 38 del Codice delle pari opportunità (decreto legislativo 198/2006), .
Non ho ritenuto di formulare altre proposte ed osservazioni al testo inviatomi il 6 marzo, perchè non pertinenti alla funzione che svolgo all'interno del Comitato.

Pur ritenendo indispensabile un riordino in materia degli Organismi di Parità, ritengo che sarebbe auspicabile non attuarlo attraverso il recepimento della Direttiva 2006/54/CE, ma favorire una più ampia riflessione complessiva e non frammentaria tra diverse competenze ministeriali.

Cordiali saluti

Aitanga Giraldi

ALLEGATO

Articolo 8 *Costituzione e componenti*

Al comma 2 lettera d)

si propone di abolire **unitariamente**, poiché per le Associazioni femminili sarebbe difficile concordare unitariamente le rappresentanti, per i motivi già esposti in sede di riunione

Al comma 2 lettera g)

si propone di lasciare inalterato l'attuale testo, poiché si ritiene che la funzione di "esperta" sia di supporto tecnico all'attività del Comitato, e in quanto tale senza diritto di voto.

Si concorda con l'inserimento del punto 2. bis, ritenendolo essenziale per il funzionamento del Comitato.

Articolo 9. *Convocazione e funzionamento*

Al comma 2

Si propone di lasciare inalterato l'attuale testo

2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento, e a quello del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 11, nonché in ordine alle relative spese .

Articolo 10 *Compiti del Comitato*

Al comma 1 lettera d)

Si propone di lasciare inalterato l'attuale testo; i criteri di valutazione sono determinati dal Programma Obiettivo, non soggetti a valutazioni non oggettive .

Al comma 1 lettera e)

Si propone una diversa formulazione della riformulata lettera e)

<svolge inchieste in materia di parità e azioni positive e pubblica relazioni formulando raccomandazioni su questioni connesse alla parità e azioni positive.>

Si ritiene che la Consigliera di Parità, componente di diritto del Comitato, svolga già funzioni di collaborazione e raccordo con la rete delle Consigliere.

Al comma 1 lettera i)

Si propone la seguente formulazione

< verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità, e su richiesta , formula pareri , avvalendosi del collegio istruttorio, circa la corretta applicazione della legge in materia di parità.>

In aggiunta si formulano le seguenti proposte

l) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere e favorire l'introduzione di strumenti volti a facilitare la conciliazione tra la vita privata e professionale

m) Collabora con gli Organismi Europei competenti in materia di parità tra uomini e donne

n) elabora iniziative per favorire la rimozione delle situazioni di squilibrio tra uomini e donne nel lavoro autonomo

o) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità tra uomini e donne nel lavoro autonomo

p) svolge inchieste in materia di parità nel lavoro autonomo e pubblica relazioni formulando raccomandazioni e connesse alle questioni parità e azioni positive.

In aggiunta si propongono le seguenti riflessioni .

Considerato che il recepimento della Direttiva 2006/54/CE è prioritariamente indirizzato a sanare una non corretta trasposizione delle direttive in materia di discriminazione diretta ed indiretta, si ritiene utile esprimere un parere anche sull'articolo 25 e 38 dello stesso Decreto Legislativo n. 198.

In merito si ritiene condivisibile la formulazione proposta dal Governo italiano nel Decreto salva infrazione 59/08 Legge di conversione n. 101 del 6 giugno 2008 in G.U. n. 132 del 7 giugno 2008 Articolo 8-quater

Articolo 25

1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi atto, patto o comportamento nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento che produce un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.

Articolo 38

Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1, 2, 3 e 4, e di cui all'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali, associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

Infine si ritiene utile richiamare quanto già esposto nella riunione del 27 febbraio.

Le infrazioni in cui è incorso lo Stato italiano di diretto interesse del Codice delle Pari Opportunità (D.lgs 198) sono due:

- 2006-2535 Non corretta trasposizione della direttiva 2002/73/CE del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.
- 2006-4917 Non corretta trasposizione della direttiva 2002/73/CE e 2006/54/CE del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

Avendo il Governo Italiano già provveduto a sanare l'infrazione 2006-2535 , relativa alla Direttiva 2002/73/CE, rifusa nella Direttiva 2006/54/CE, è presumibile ritenere che la corretta trasposizione delle direttive in materia di discriminazione diretta ed indiretta, sia sanata.